



PATRONATO  
INCA CGIL

**Sede Centrale**  
**Area tutela del danno alla persona**

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43  
Telefono 06-855631 - Fax 06-85352749  
Internet : <http://www.inca.it>  
e-mail : [politiche-socio-sanitarie@inca.it](mailto:politiche-socio-sanitarie@inca.it)

Roma, 1 luglio 2010

**Corte Costituzionale 207/2010**

L'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 della legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter. Il Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 prevede ai commi:

«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali»,

«5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo».

I due commi dispongono, quindi, che le visite fiscali, anche per un solo giorno di assenza, del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri sono a carico delle aziende sanitarie. Inoltre vincola una quota delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario nazionale destinandola a sostenere il costo di tali prestazioni.

Questo significa porre in capo alle regioni le spese delle visite di controllo senza prevederne il rimborso e intervenire illegittimamente sulla autonomia economica delle stesse.

Di questo avviso la regione Toscana che ha proposto ricorso alla Corte Costituzionale e ne ha chiesto l'illegittimità per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Simili disposizioni, oltre invadere la competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma della Costituzione), vanno in contrasto (art. 119 della Costituzione) in quanto le Regioni, per garantire invariato il livello di assistenza sanitaria, si troverebbero nella condizione di dover integrare il fondo sanitario regionale con proprie risorse finanziarie per sostenere il costo di una prestazione che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 207/2010, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter.

**In conclusione, il comma 5-bis dell'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, il quale dispone che le visite fiscali sul personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri sono a carico delle aziende sanitarie, non è ascrivibile ad alcun titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato e, trattandosi di normativa di dettaglio in materia di «tutela della salute», si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.; mentre il comma 5-ter, che vincola una quota delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, destinandole a sostenere il costo di una prestazione che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza, si pone in contrasto con l'art. 119 Cost., ledendo l'autonomia finanziaria delle Regioni.**

L'intervento della Corte Costituzionale pone un serio problema sulla possibilità dell'amministrazione pubblica di sostenere i costi delle visite di controllo, soprattutto nel comparto della scuola, e la conseguente impossibilità di applicare la norma con lo spirito con cui è stata introdotta.

L' "ottimo lavoro" del ministro Brunetta ha calpestato tutto e tutti, persone, istituzioni e la nostra Costituzione non raggiungendo mai l'obbiettivo prestabilito.